

STATUTO

DEL COMITATO DELLA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI DEL CANTON VALLESE

(come da delibera dell'Assemblea generale del 4 dicembre 2018)

ART. 1

Denominazione e sede

E' costituito il COMITATO della Dante Canton Vallese (d'ora in avanti chiamato "Comitato") della "SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI" - Ente Morale italiano (R.D. 18/7/1893 N. 347) con sede in Roma (d'ora in avanti chiamata "Società"). Il Comitato ha sede a Sion (Vallese).

ART. 2

Scopo

Il Comitato, nel rispetto delle leggi svizzere ed in armonia con lo Statuto della Società, fa proprio lo scopo previsto dall'art. 1 del suddetto Statuto che è quello di "tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nel mondo".

ART. 3

Attività

L'attività del Comitato non ha fini di lucro.

Per il conseguimento delle sue finalità, il Comitato:

- Istituisce esami di lingua e di cultura italiana.
- Diffonde libri, pubblicazioni, prodotti in relazione alla lingua e cultura italiana.
- Promuove conferenze, escursioni culturali e manifestazioni artistiche e musicali.
- Collabora con altre organizzazioni, enti ed istituzioni (locali ed internazionali) aventi finalità analoghe o similari.

Si avvale di qualunque altra idonea iniziativa.

ART. 4

Il comitato non discrimina nessuno né per nazionalità, razza, confessione religiosa, sesso, ideologia politica, promuove il rispetto altrui e delle leggi.

ART 5

Organi Sociali

Gli organi sociali del Comitato sono:

1. Assemblea dei soci
2. Presidente
3. Consiglio Direttivo
4. Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 6

Soci

I soci si impegnano ad osservare quanto indicato all'art. 4.

Possono far parte del Comitato gli enti pubblici e privati e le persone di riconosciuta onorabilità che accettano lo Statuto del Comitato, indipendentemente da ogni particolare nazionalità, confessione religiosa o ideologia politica.

I soci si distinguono in:

- *Benemeriti*: per segnalati servizi, elargizioni e donazioni cospicue fatte alla Società.
- *Onorari*: per particolari meriti riconosciuti dal Comitato.
- *Perpetui*: che pagano una volta tanto una determinata quota.
- *Ordinari*: che pagano annualmente una determinata quota.
- *Studenti*: che sono regolarmente iscritti o che partecipano agli esami del PLIDA organizzati dal Comitato.
- *Temporanei*: che pagano una quota in funzione dei servizi offerti dal Comitato.

ART. 7

Procedura per l'ammissione a socio

Per diventare soci, gli interessati devono compilare e firmare l'apposito modulo di iscrizione e pagare la quota prevista. Fanno eccezione i Soci studenti, i quali ricevono la qualifica di socio unitamente alla tessera associativa al momento dell'iscrizione all'esame di lingua.

I soci Benemeriti sono designati dalla Sede Centrale di Roma su proposta del Presidente del Comitato.

I soci Onorari vengono nominati dall'Assemblea dei Soci del Comitato, su proposta del Consiglio Direttivo, con motivata decisione.

I soci Benemeriti ed i soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale.

Per i soci Benemeriti e Ordinari, il Consiglio Direttivo del Comitato decide sull'accettazione delle richieste di ammissione nella prima seduta successiva alla data di presentazione del modulo di iscrizione e del relativo pagamento della quota sociale prevista. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili e indiscutibili e lo stesso Consiglio Direttivo non è tenuto a comunicare i motivi dell'eventuale non ammissione.

I soci Temporanei vengono ammessi a socio nel momento stesso della presentazione del modulo di iscrizione e del pagamento della relativa quota sociale prevista. La durata di associazione dei soci Temporanei non può essere superiore a 3 mesi.

La qualifica di socio Studente decade automaticamente dopo 365 a partire dalla data di esame.

ART 6

Perdita della qualità di socio

I soci cessano di far parte del Comitato:

- Per dimissioni, che devono essere presentate in forma scritta.
- Per decadenza a seguito del mancato pagamento della prevista quota di adesione.
- Per espulsione, a seguito di motivata decisione del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di espulsione. Il Consiglio Direttivo è il tenutario del Registro Soci attualizzato.

Il socio temporaneo cessa automaticamente di far parte del Comitato allo scadere del periodo di associazione.

ART. 7

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- Prendere parte a tutte le iniziative ed a tutte le attività della Società e del Comitato.
- Partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci, sia presso il Comitato che presso la sede centrale di Roma della Società (su delega dell'assemblea dei soci).

Hanno diritto di voto i soci aventi almeno 18 anni. Il diritto di voto attivo e passivo, eleggere ed essere

eletti negli organi sociali del Comitato e della Società si acquista tre mesi dopo l'iscrizione. Per la eleggibilità alle diverse cariche sociali occorrono 21 anni compiuti.

I soci hanno il dovere di:

- Contribuire attivamente, secondo le proprie possibilità, alla realizzazione degli scopi sociali.
- Pagare la prevista quota di adesione.

I soci Studenti non hanno diritto di voto in seno all'Assemblea generale.

ART. 8

Organi Sociali

Gli organi sociali del Comitato sono:

1. Assemblea dei soci.
2. Presidente.
3. Consiglio Direttivo.
4. Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 9

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è formata da tutti i soci iscritti al Comitato da almeno 3 mesi.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con comunicazione scritta. Ai soci che avranno comunicato la loro e-mail sarà inoltre inviata una comunicazione elettronica almeno sette giorni prima dell'evento contenente l'ordine del giorno la data prevista e il luogo per l'Assemblea stessa. L'Assemblea dei soci è legittimamente costituita indipendentemente dal numero dei soci presenti. Sono ammesse deleghe esclusivamente in favore di altri soci e ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea dei soci si riunisce su richiesta del Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno 2/3 dei soci; in quest'ultimo caso l'Assemblea dei soci deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta dei soci. L'Assemblea dei soci deve essere convocata nel caso di dimissioni del Presidente, nel caso di dimissioni di almeno la metà dei soci del Consiglio Direttivo e nel caso previsto dal successivo art. 12 del presente Regolamento.

L'Assemblea dei soci ha il diritto ed il dovere di deliberare nei seguenti casi:

- Discute ed approva in data congrua il bilancio e la relazione morale redatta dal Consiglio Direttivo.
- Elege il presidente del Comitato, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori
- Elege i delegati a votare all'annuale Assemblea Generale convocata dalla Sede Centrale di Roma.
- Nomina i soci Onorari, su proposta del Consiglio Direttivo, con motivate decisioni e ne attribuisce eventuali funzioni anch'esse onorarie.
- Delibera sulle eventuali variazioni e/o aggiunte al presente Regolamento secondo quanto disposto dal successivo art. 19.
- Adotta le necessarie misure nel caso in cui il Collegio dei Revisori dovesse rilevare mancanze od omissioni nell'ambito dell'attività del Comitato secondo quanto disposto dal successivo art. 12.
- Delibera la cessazione dell'attività del Comitato in base a quanto previsto dal successivo art. 18.

ART. 10

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato, dura in carica 4 anni e può essere rieletto. Il Presidente può delegare i poteri ad altri membri del Consiglio Direttivo. Qualora il Presidente dovesse cessare dalla carica, il Vicepresidente ne assume le funzioni fino alle nuove elezioni. L'elezione del Presidente avviene nel corso dell'Assemblea dei soci sulla base delle candidature pervenute e in

conformità con l'articolo 14 del presente Regolamento. Nel caso di una sola candidatura è consentita l'elezione per acclamazione.

ART. 11

Consiglio Direttivo

Il Comitato elegge il Consiglio Direttivo che è composto dal Presidente e da un numero congruo di consiglieri (fino a un massimo di 5) eletti nel corso dell'Assemblea dei soci a maggioranza di voti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide se approvate a maggioranza dei consiglieri presenti.

Nel caso di parità di voti, decide il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per 4 anni con possibilità di rielezione.

Il Consiglio Direttivo, durante la sua prima seduta, elegge il Vicepresidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere.

Il Vicepresidente si elegge tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo e si occupa della ordinaria amministrazione del Comitato.

Il Tesoriere si occupa della tenuta dei conti del Comitato e del suo operato risponde al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti impegni:

1. Conservare il registro aggiornato dei soci.
2. Deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci.
3. Gestire gli adempimenti di natura contabile-finanziaria del Comitato.
4. Determinare e realizzare il programma delle attività del Comitato secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.
5. Convoca le Assemblee dei soci ordinarie e straordinarie.
6. Determina l'ammontare della quota associativa per i soci ordinari e temporanei.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 1 volta l'anno.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo si sceglie un nuovo membro con mandato fino alla prima successiva seduta dell'Assemblea dei soci. Per la scelta del nuovo membro il Consiglio Direttivo prende in considerazione i risultati dell'ultima votazione.

ART. 12

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri che vengono eletti nel corso dell'Assemblea dei soci del Comitato. Il Collegio dei Revisori nomina il suo Presidente durante la sua prima seduta. Il mandato dei membri del Collegio dei Revisori dura quattro anni con possibilità di rielezione. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno due membri.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione e la contabilità del Comitato. Può presenziare a tutte le sedute del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto. Delle proprie annotazioni, critiche o suggerimenti, il Collegio dei Revisori ne riferisce per iscritto al Presidente ed al Consiglio Direttivo. Nel caso di rilevanti mancanze od omissioni nell'ambito dell'attività del Comitato, il Collegio dei Revisori può chiedere al Presidente del Comitato di convocare l'Assemblea straordinaria dei soci nel termine massimo di 30 giorni.

ART. 13

Incompatibilità

Gli incarichi di membro del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, e di membro del Collegio dei Revisori sono tra di loro incompatibili

ART. 14

Candidature

I soci che desiderino essere nominati alle funzioni di Presidente, membro del Consiglio Direttivo oppure del Collegio dei Revisori del Comitato, devono presentare la propria candidatura almeno 30 giorni prima della data in cui sarà tenuta l'Assemblea corredandola di un piano di attività da presentare al Comitato. Le candidature si depositano presso il Segretario Generale. I membri degli organi sociali del Comitato, alla scadenza del proprio mandato, si intendono automaticamente ricandidati per la stessa funzione, salvo che non dichiarino di rinunciare alla candidatura.

ART. 15

Natura e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali ricoperte all'interno del Comitato sono onorarie e gratuite. Ciascun socio che ricopre una carica o che riceve un incarico per realizzare un programma, ha diritto a un gettone presenza o al rimborso delle spese vive, tenendo conto delle disponibilità e delle possibilità materiali e finanziarie del Comitato. Il Presidente e coloro i quali ricoprono cariche sociali che rassegnano le proprie dimissioni, sono tenuti a mantenere la propria funzione fino alla loro sostituzione svolgendo, nel frattempo, tutti gli atti necessari all'ordinaria amministrazione del Comitato.

ART. 16

Finanziamento dell'attività

Il Comitato finanzia le proprie attività con le quote di iscrizione pagate dai soci e con donazioni. Sui modi di utilizzo delle disponibilità finanziarie, delibera il Consiglio Direttivo sulla base del programma delle attività del Comitato e sui disposti di legge.

ART. 17

Gestione finanziaria

La gestione finanziaria avviene tramite conto corrente oppure in altri modi in conformità con le vigenti leggi. Il Consiglio Direttivo riferisce della gestione finanziaria a mezzo di rendiconti periodici e, comunque, redige il bilancio consuntivo alla data del 31/12 di ogni anno trasmettendolo tempestivamente per via telematica alla sede centrale.

ART. 18

Durata – Cessazione – Liquidazione

La durata del Comitato è a tempo indeterminato. Il Comitato potrà cessare la propria attività sulla base di motivata decisione della Sede Centrale di Roma. Inoltre, l'Assemblea dei Soci del Comitato può cessare la propria attività su decisione della maggioranza costituita almeno dai 2/3 dei soci con diritto di voto. In caso di cessazione dell'attività l'Assemblea nomina una Commissione di Liquidazione composta da tre membri scelti tra i soci che, espletate le procedure di liquidazione, provvede a destinare le eventuali rimanenti disponibilità finanziarie alla Sede Centrale di Roma. Libri e pubblicazioni appartenenti alla società potranno essere distribuiti fra i soci.

ART. 19

Variazioni dello Statuto

Le variazioni al presente Statuto devono essere apportate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del Comitato che deve essere costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritti di voto. Le variazioni vengono adottate con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti.

ART. 20

Timbro

Il timbro del Comitato è di forma rettangolare riportante la denominazione "SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI" e specificato "Comitato Canton Vallese.

ART. 21**Entrata in vigore dello Statuto**

Il presente Statuto entra in vigore dal giorno dell'approvazione nell'Assemblea costitutiva e si applica a partire dalla data di ratifica da parte della Presidenza Centrale della Società. In caso di incongruenze fa fede quanto riportato nell'atto costitutivo.